COMMISSIONE IV

DIFESA

71.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PAOLO PIETRO CACCIA**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

Caccia Pietro Paolo, *Presidente* 3

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Stegagnini ed altri; Mannino Antonino ed altri; Caccia ed altri; Fiori: Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza *(Approvati, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera e modificati dalla IV Commissione permanente del Senato)* (3487-1258-2612-2795-2804-*B*) 3

Caccia Paolo Pietro, *Presidente* 3, 9, 10, 15, 18, 20, 23

De Carli Francesco (PSI) 9, 10, 21

Gasparotto Isaia (PCI) 9, 10, 21

Gorgoni Gaetano (PRI) 10, 18, 21

Mastella Mario Clemente, *Sottosegretario di Stato per la difesa)* 20, 22

Meleleo Salvatore (DC) 17

Pellegatta Giovanni (MSI-DN) 10, 15, 22

Perrone Antonino (DC) 9, 14, 20

Potì Damiano (PSI) 21

Salvoldi Giancarlo (Verde) 22

Savio Gastone (DC), *Relatore* 8, 10

Stegagnini Bruno (DC) 9

Tassone Mario (DC) 20

Viviani Ambrogio (Misto) 10

Votazione nominale:

Caccia Pietro Paolo, *Presidente* 23

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 8,30.

MARIA TERESA CAPECCHI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Giuseppe Andreoli, Bartolo Ciccardini, Mauro Dutto, Giorgio Gangi, Giovanni Rabino e Pietro Zoppi sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Mario Clemente Mastella, Mario Perani, Stelio De Carolis, Pierluigi Polverari, Nicolamaria Sanese e Luciano Faraguti.

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge Stegagnini ed altri, Mannino Antonino ed altri, Caccia ed altri e Fiori: Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di finanza (Approvati, in un testo unificato, dalla IV Commissione permanente della Camera e modificati dalla IV Commissione permanente del Senato) (3487-1258-2612-2795-2804/B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Stegagnini ed altri, Mannino Antonino ed altri, Caccia ed altri e Fiori: « Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di finanza », già approvati, in un testo unificato, dalla nostra Commissione nella seduta del 22 maggio 1990, e modificati dalla IV Commissione permanente del Senato, nella seduta del 20 settembre 1990.

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 5 dicembre scorso si è chiusa la discussione sulle linee generali; quindi, nei giorni 18 e 19 dicembre, sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, tutti favorevoli al testo approvato dal Senato.

Avverto che l'eventuale votazione di emendamenti a tale testo potrebbe avvenire soltanto in linea di principio, dovendo gli emendamenti stessi essere trasmessi alle competenti Commissioni per i prescritti pareri.

Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla IV Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato il primo articolo nel seguente testo:

ART. 1.

1. I capitani ed i maggiori dei Corpi di amministrazione, commissariato (ruolo sussistenza) e automobilistico dell'Esercito sono promossi, rispettivamente, al compimento del quindicesimo e del diciannovesimo anno di servizio da ufficiale in servizio permanente, salvo la permanenza nel grado prevista dall'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, se più favorevole.

2. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla

tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in corrispondenza del grado di tenente, le parole « 2 anni in reparti di impiego » sono sostituite dalle seguenti: « 4 anni di anzianità di grado, di cui 2 anni in reparti di impiego ».

3. Nei commi ottavo e nono dell'articolo 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: « presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

La VI Commissione permanente del Senato ha così modificato:

ART. 1.

1. Nel periodo transitorio dal 1o gennaio 1986 al 31 dicembre 1991, in deroga a quanto previsto dall'articolo 37, comma 2, lettera *c)*, della legge 19 maggio 1986, n. 224, il numero annuale delle promozioni dei capitani del servizio permanente effettivo dei Corpi di amministrazione, commissariato (ruolo sussistenza) ed automobilistico dell'Esercito è fissato in tante unità pari alla somma dei capitani che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni del periodo transitorio predetto, nove anni di permanenza nel grado o quindici di servizio da ufficiale in servizio permanente. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

2. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1989, n. 374, hanno effetto fino al 31 dicembre 1992.

3. La determinazione delle aliquote di valutazione e del numero delle promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito per gli anni 1991, 1992 e 1993 sarà disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, fermo restando che il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli in ciascun anno non potrà superare un terzo delle promozioni previste dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, per il triennio 1986-1988.

4. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificata dalla tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in corrispondenza del grado di tenente, le parole « 2 anni in reparti di impiego » sono sostituite dalle seguenti: « 4 anni di anzianità di grado di cui 2 anni in reparti di impiego ».

5. Nei commi ottavo e nono dell'articolo 70 della legge 10 maggio 1983, n. 212, le parole: « presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: presenti in ruolo alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ».

6. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno, presso le accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli. Le eccedenze che dovessero crearsi per effetto di tale disposizione dovranno essere riassorbite nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nella colonna 3 del quadro I della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, in corrispondenza dei gradi di ammiraglio di divisione, capitano di vascello e capitano di fregata, dopo l'indicazione del rispettivo tipo di comando, sono aggiunte le parole « o incarico equipollente ».

Pongo in votazione il primo articolo nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Agli ufficiali che cessano dal servizio in attuazione del comma 5 non si applica la detrazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113 ».

2. La promozione di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio. Tale norma ha effetto dal 1o gennaio 1985 con esclusione dei relativi benefici economici che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 8 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« 8. I benefici previsti dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336; dall'articolo 1, primo comma, della legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall'articolo 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui ai commi 5 e 6 ».

4. Dopo il comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono aggiunti i seguenti:

« 9-*bis*. A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita. In tal caso gli stessi hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianità, di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574 con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio. Detta facoltà di opzione è riconosciuta, a tutti gli effetti, anche agli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1985.

9-*ter*. La promozione di cui all'articolo 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica ai colonnelli a disposizione dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo della Guardia di finanza collocati in quiescenza dopo il 1° gennaio 1980, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge 20 settembre 1980, n. 574. Per i colonnelli e generali collocati in congedo prima del 1° gennaio 1980 si applica la promozione prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, a partire dall'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, senza tener conto delle esigenze di mobilitazione.

9-*quater*. Nel periodo transitorio dal 1990 al 1994 il numero complessivo annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello del corpo unico degli specialisti della Marina militare provenienti dai ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) di cui alla tabella D/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212, è portato fino ad un massimo di 25 unità annue di tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro per ciascun anno con anzianità da sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo uguale o superiore a 12 anni alla data del 1° gennaio di ciascuno degli anni predetti. Le promozioni da effettuarsi in ordine di anzianità di ruolo ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze determinate in applicazione delle norme di cui al presente comina sono assorbite con le vacanze che si verifichino per cause diverse da quelle di cui alla lettera *a)* dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

9-*quinquies*. Le lettere *a)* e *b)* del paragrafo A) dell'articolo 41 della legge 8 luglio 1926 n. 1178 e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* per la nomina nel grado di sottotenente di vascello, tra i giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo con decreto del

Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della Marina mercantile;

b) per la nomina nel grado di guardiamarina, tra i giovani in possesso della patente di capitano di lungo corso o di capitano di macchina, ovvero tra i sottotenenti di vascello di complemento dei Corpi di stato maggiore del Genio navale e delle Capitanerie di porto in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto tecnico nautico o aeronautico che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno un anno di imbarco su navi non di uso locale della Marina militare o mercantile o, in alternativa, di destinazione presso reparti militari di volo".

9-*sexies*. I tenenti colonnelli dell'Esercito trattenuti ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono promossi al grado superiore ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 574 del 1980 come già attuato per i pari grado della Marina militare e dell'Aeronautica militare. La stessa promozione spetta ai tenenti colonnelli, già trattenuti e richiamati ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, cessati dal servizio a domanda, che alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, non avevano superato i limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla predetta legge n. 808 del 1965. Agli stessi, in analogia a quanto attuato per gli ufficiali del servizio pernnanente effettivo, si applicano le norme di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52 ».

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. Agli ufficiali che cessano dal servizio in attuazione del comma 5 non si applica la detrazione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113 ».

2. La promozione di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio. Tale norma ha effetto dal 1° gennaio 1985 con esclusione dei relativi benefici economici che decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 8 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« 8. I benefici previsti dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336; dall'articolo 1, primo comma, della legge 22 luglio 1971, n. 536, e dall articolo 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, non sono cumulabili con quelli di cui ai comm 5 e 6 ».

4. Dopo il comma 9 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono aggiunti i seguenti:

« 9-*bis*. A tutti gli ufficiali è data la facoltà di chiedere in luogo della promozione di cui al comma 6 l'attribuzione, dal giorno antecedente la cessazione dal servizio, di sei scatti aggiuntivi di stipendio ai soli fini pensionistici e della liquidazione della indennità di buonuscita. In tal caso gli stessi hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianità, di cui all'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio. Detta facoltà di opzione è riconosciuta, a tutti gli effetti, anche agli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1985.

9-*ter*. La promozione di cui all'articolo 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica ai colonnelli a disposizione dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aero-

nautica militare e del Corpo della Guardia di finanza collocati in quiescenza dopo il 1° gennaio 1980, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge 20 settembre 1980, n. 574. Per i colonnelli e generali collocati in congedo prima del 1° gennaio 1980 e per quelli che abbiano la stessa data di nomina ad ufficiale si applica la promozione prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, senza tener conto delle esigenze di mobilitazione.

9-*quater*. Nel periodo transitorio dal 1990 al 1994 il numero complessivo annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta dei tenenti di vascello del Corpo unico degli specialisti della Marina militare provenienti dai ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) di cui alla tabella D/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212, è portato fino ad un massimo di 25 unità annue di tenenti di vascello idonei e non iscritti in quadro per ciascun anno con anzianità da sottotenente di vascello in servizio permanente effettivo uguale o superiore a dodici anni alla data del 1° gennaio di ciascuno degli anni predetti. Ferma restando la ripartizione in sottoruoli di cui al decreto del Ministro della difesa 24 marzo 1986; da integrare per effetto delle disposizioni del presente articolo, le promozioni da effettuarsi in ordine di anzianità di ruolo ai sensi del presente articolo sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle leggi vigenti. Le eventuali eccedenze determinate in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verifichino per cause diverse da quelle di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

9-*quinquies*. Le lettere *a)* e *b)* del paragrafo A) dell'articolo 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

"*a)* per la nomina nel grado di sottotenente di vascello, tra i giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della Marina mercantile;

b) per la nomina nel grado di guardiamarina, tra i giovani in possesso della patente di capitano di lungo corso o di capitano di macchina, ovvero tra i sottotenenti di vascello di complemento dei Corpi di stato maggiore, del Genio navale e delle Capitanerie di porto, in possesso di diploma rilasciato dall'Istituto tecnico nautico o aeronautico che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno un anno di imbarco su navi non di uso locale della Marina militare o mercantile o, in alternativa, di destinazione presso reparti militari di volo".

9-*sexies*. I tenenti colonnelli dell'Esercito trattenuti ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono promossi al grado superiore ai sensi dell'articolo 34 della citata legge n. 574 del 1980 come già attuato per i pari grado della Marina militare e dell'Aeronautica militare. La stessa promozione spetta ai tenenti colonnelli, già trattenuti e richiamati ai sensi della legge 26 giugno 1965, n. 808, cessati dal servizio a domanda, che alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980 n 574 non avevano superato i limiti di età per la cessazione dal servizio previsti dalla predetta legge n. 808 del 1965. Agli stessi, in analogia a quanto attuato per gli ufficiali del servizio permanente effettivo, si applicano le norme di cui al decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 814, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 52 ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo modificato dal Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo.

ART. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 al vicecomandante generale dell'Arma dei carabinieri, al comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza, ai tenenti generali ed ammiragli ispettori che rivestono la carica di capi dei Corpi di commissariato e sanitario delle tre Forze armate, dei Corpi automobilistico e di amministrazione dell'Esercito, del Corpo delle Capitanerie di porto, del ruolo servizi dell'Aeronautica militare, è conferito, in aggiunta al distintivo del proprio grado e limitatamente al periodo in cui ricoprono tale carica, il grado funzionale di generale di corpo d'armata o equivalente.

La IV Commissione permanente del Senato lo ha soppresso. Poiché nessuno ne chiede il ripristino, s'intende accolta tale soppressione.

La IV Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente articolo 3:

ART. 3.

1. È abrogato il comma 5 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, si applicano anche nei confronti dei comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

L'onorevole Perrone ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

« ART. 3 – 1. Al secondo comma dell'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973 n. 804, è aggiunto il seguente periodo:

"A decorrere dal 30 dicembre 1989, qualora, nei confronti dell'ufficiale che ricopre la carica di comandante generale dell'arma dei carabinieri e di comandante generale del Corpo della Guardia di finanza, si determinino le condizioni per l'applicazione del primo comma del presente articolo, lo stesso non è computato nei numeri massimi di cui all'articolo 3 della presente legge rimanendo escluso dal provvedimento di aspettativa per riduzione dei quadri. Nei suoi confronti, ove collocato in soprannumero agli organici in base al secondo comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955 n. 1137, non si procede comunque al trasferimento nella posizione di a disposizione, ai sensi del sesto comma dell'articolo medesimo." ».

3. 1.

Gli onorevoli Gasparotto, Mannino Antonino, Capecchi, Costa Alessandro, D'Alema, Ferrandi, Galante, Magri, Mombelli, Nappi, Palmieri e Trabacchini hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

3. 2.

L'onorevole Gorgoni ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I Capi di stato maggiore della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e il Segretario generale della difesa sono esclusi dal computo dei numeri massimi di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

3. 3.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Gli emendamenti presentati all'articolo in esame hanno, evidentemente, una loro logica, conseguente alle numerose questioni che sono andate via via accumulandosi a partire dal 1958.

Pur tuttavia, invito i presentatori a ritirare tali emendamenti, che potrebbero essere più opportunamente valutati in sede di formulazione della legge quadro.

Ciò permetterà l'approvazione di questo provvedimento entro il 31 dicembre prossimo.

ANTONINO PERRONE. Dichiaro di ritirare l'emendamento 3. 1.

ISAIA GASPAROTTO. Manteniamo l'emendamento 3. 2, ritenendo che la modifica introdotta dalla IV Commissione permanente del Senato crei una situazione grave e preoccupante.

Con l'articolo 3 approvato dal Senato si vorrebbe estendere anche ai comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza la possibilità di essere collocati fuori numero e, dunque, di non essere soggetti all'aspettativa per riduzione quadri.

BRUNO STEGAGNINI. Non esiste il « fuori numero » !

ISAIA GASPAROTTO. Erano stati collocati fuori numero e non assoggettati, come gli altri, all'aspettativa per riduzione quadri. Il Senato intervenendo sul testo ha compiuto una doppia operazione, nel senso che ha abrogato la possibilità per il comandante della Guardia di finanza di essere collocato fuori numero, inserendolo però all'interno dei trenta generali di corpo d'armata previsti senza assoggettarlo all'aspettativa per riduzione quadri. Analogamente si è operato anche nei confronti del comandante dell'Arma dei carabinieri.

In seguito a tali modifiche si registrerà una situazione grave, in base alla quale il generale Ramponi, che dovrebbe dovuto essere collocato in aspettativa per riduzione quadri nel 1991 (cioè dopo due anni e mezzo di servizio) lo sarà nel 1993, dopo cinque anni e mezzo di servizio. Il comandante dell'Arma dei carabinieri, invece, essendo nato il 26 giugno 1933, andrà via il 26 giugno 1996, ossia dopo otto anni e mezzo di permanenza al comando. Di fronte ad una realtà di tal fatta, riteniamo davvero singolare che si approvi un'eccezione del genere attinente a due corpi particolari come l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.

D'altra parte, le permanenze eccessivamente lunghe ai vertici si sono sempre rivelate non produttive: due esempi da non citare come eclatanti sono quelli dei generali Giudice e De Lorenzo.

In effetti si crea una grave ingiustizia e disparità perché si opera una scelta in favore di alcuni. Nell'ambito dell'organico dei generali di corpo d'armata, sommando alle cinque unità previste – parlo dell'esercito in particolare – altre due che non vengono collocate in aspettativa per riduzione quadri, bisognerà farne uscire altri sui quali si poteva contare per il futuro.

Tra l'altro, ricordo che la nostra Commissione all'unanimità nei mesi scorsi ha approvato un ordine del giorno – accolto dal Governo – che impegna l'esecutivo ad emanare un decreto abrogativo. Oggi siamo nella condizione di abrogare quanto si è fatto con il decreto sulle dogane e ciò che il Senato ha inserito, per cui raccomando l'accoglimento dell'emendamento da noi presentato.

PRESIDENTE. Ricordo che l'approvazione degli emendamenti comporta l'acquisizione del prescritto parere da parte delle Commissioni competenti nonché il rinvio del provvedimento al Senato. Ricordo altresì che 9 mila sono le persone interessate.

ISAIA GASPAROTTO. Questo non corrisponde a verità, gli interessati non sono 9 mila.

BRUNO STEGAGNINI. Se siamo d'accordo nel respingere gli emendamenti, non sollevo obiezioni. Però, se ad ognuno viene data la possibilità di fare una dichiarazione per difendere la propria posizione, apparendo così più bravo degli altri, desidero intervenire anch'io.

FRANCESCO DE CARLI. Vorrei che il relatore confermasse quanto ha affermato il collega Gasparotto, ossia che in questo

caso il comandante dell'Arma dei carabinieri resterebbe fino al 1996.

ISAIA GASPAROTTO. Per la precisione, fino al 26 giugno 1996.

FRANCESCO DE CARLI. Nonché le altre informazioni circa il numero dei generali e la preclusione della possibilità di carriera per gli ufficiali.

GASTONE SAVIO, *Relatore*. Il relatore valuta gli emendamenti, non può verificare che cosa succede.

AMBROGIO VIVIANI. Concordo con l'onorevole Gasparotto: siamo di fronte ad un chiaro esempio di favoritismo personale, nonché ad una palese ingiustizia. Ma è una storia vecchia!

GIOVANNI PELLEGATTA. Signor presidente, come ha ricordato il collega Gasparotto, la nostra Commissione ha approvato all'unanimità un ordine del giorno riguardante il comando della Guardia di finanza. Spesso ci siamo trovati in presenza di *blitz* del Senato rispetto a leggi da noi approvate, il che si è ripetuto anche in questo caso, poiché l'altro ramo del Parlamento ha inserito una disposizione che danneggia talune persone a favore di altre. Penso che anche il Governo non sia d'accordo su una siffatta situazione, che può dare luogo a favoritismi.

Pertanto, mi dichiaro favorevole alla soppressione del comma 2 dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Gasparotto ed altri 3. 2.

(È respinto).

GAETANO GORGONI. Aderendo all'invito rivoltomi dal relatore, dichiaro di ritirare il mio emendamento 3. 3, affinché sia possibile procedere rapidamente all'approvazione di questo provvedimento.

GIOVANNI PELLEGATTA. Dichiaro di fare mio l'emendamento 3. 3, testè ritirato dal collega Gorgoni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3. 3, ritirato dall'onorevole Gorgoni e fatto proprio dall'onorevole Pellegatta.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo introdotto dalla IV Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 4 e 5 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

ART. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954 n. 113 come sostituito dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 30 dicembre 1989 la durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Tale nuova durata è determinata a favore degli ufficiali che si trovino già in ausiliaria dal 30 dicembre 1989. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria ».

2. Il primo e il secondo comma dell'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituiti dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono così interpretati:

a) il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio va inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità;

b) per il calcolo delle predette differenze non si tiene conto, oltre che della indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia, anche:

1) dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336;

2) dell'eventuale pensione privilegiata;

3) delle maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;

4) degli aumenti periodici di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224;

5) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. L'indennità di ausiliaria determinata ai sensi del comma 2, essendo assoggettata a ritenuta in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

4. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica. ».

5. A decorrere dal 30 dicembre 1989 gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.

6. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 30 dicembre 1989 assi permangono in tale posizione per otto anni; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità fisica ».

7. Dalla stessa data di cui al comma 5 i sottufficiali che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.

8. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:

« 1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, né della quota di aggiunta di famiglia ».

9. L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

10. Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, né della quota di aggiunta di famiglia ».

11. L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituito dalla lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« Con decorrenza dal 30 dicembre 1989 la durata massima di permanenza nell'ausiliaria è di otto anni. Tale nuova durata è determinata a favore degli ufficiali che si trovino in detta posizione alla data del 30 dicembre 1989 o in data successiva. Gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso dell'ausiliaria ».

2. Il primo e il secondo comma dell'articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come sostituiti dalla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono così interpretati:

a) il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio va inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità;

b) per il calcolo delle predette differenze non si tiene conto, oltre che della indennità integrativa speciale e della quota di aggiunta di famiglia, anche:

1) dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336;

2) dell'eventuale pensione privilegiata;

3) delle maggiorazioni delle indennità che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;

4) degli aumenti periodici di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e all'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224;

5) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

3. L'indennità di ausiliaria determinata ai sensi del comma 2, essendo assoggettata a ritenuta in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

4. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica. ».

5. A decorrere dal 30 dicembre 1989 gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.

6. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 30 dicembre 1989 essi permangono in tale posizione per otto anni; quindi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità fisica ».

7. Dalla stessa data di cui al comma 5 i sottufficiali che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato sono collocati nella posizione di ausiliaria.

8. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, è sostituito dal seguente:

« 1. Al personale di cui alla presente legge collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento

normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, né della quota di aggiunta di famiglia ».

9. L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

10. Il primo comma dell'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente:

« Al sottufficiale in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale, né della quota di aggiunta di famiglia ».

11. L'indennità di ausiliaria così determinata, essendo assoggettata a ritenute in conto entrata Tesoro, è pensionabile al cessare dell'ausiliaria ed è corrisposta anche con la tredicesima mensilità.

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della IV Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 7 ed 8 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

1. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« A decorrere da 1° gennaio 1989 l'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di "a disposizione" anche nel nuovo grado ed anche in soprannumero oltre il numero chiuso e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo ».

2. A decorrere dal 31 dicembre 1990 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 6; all'articolo 39, comma 4; all'articolo 40, comma 2; all'articolo 41 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché quella di cui all'articolo 28, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente il soprannumero al numero chiuso.

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di "a disposizione" anche nel nuovo grado ed anche in soprannumero oltre il numero chiuso e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di colonnello del rispettivo ruolo del servizio permanente effettivo ».

2. A decorrere dal 31 dicembre 1990 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 6; al-

l'articolo 39, comma 4; all'articolo 40, comma 2; all'articolo 41 della legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché quella di cui all'articolo 28, ultimo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e quella di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, concernente il soprannumero al numero chiuso.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della IV Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

ART. 10.

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986 n. 224 deve essere applicato d'ufficio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche nei confronti degli ufficiali nei ruoli normali dei carabinieri e degli ufficiali dei Corpi logistici dell'Esercito quali previsti dal sesto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, che siano stati sopravanzati nelle promozioni ai vari gradi dagli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, di pari anzianità di servizio da ufficiale, appartenenti al ruolo ed alle specialità corrispondenti, in applicazione delle leggi 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, e 20 settembre 1980, n. 574.

2. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, continua ad essere applicato agli ufficiali dei corrispondenti Corpi della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, deve essere interpretato nel senso che il beneficio da esso recato non sia comunque applicato agli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.

L'onorevole Perrone ha presentato il seguente emendamento, che tende a ripristinare il testo dell'articolo 10 approvato da questa Commissione in prima lettura:

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

ART. 10.

1. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, deve essere applicato d'ufficio entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche nei confronti degli ufficiali dei Corpi logistici dell'esercito quali previsti dal sesto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, che siano stati sopravanzati nelle promozioni ai vari gradi dagli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, di pari anzianità di servizio da ufficiale, appartenenti al ruolo ed alle specialità corrispondenti, in applicazione delle leggi 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ed integrazioni, e 20 settembre 1980, n. 574. 2. 11 comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, continua ad essere applicato agli ufficiali dei corrispondenti Corpi della marina militare e dell'aeronautica militare.

10. 1.

ANTONINO PERRONE. Dichiaro di ritirare questo emendamento, aderendo così allo invito rivoltomi dal relatore. Pur tuttavia, non posso non fare rilevare l'esistenza di incongruenze nel testo dell'articolo 10 approvato dalla Commissione difesa del Senato.

Non capisco il perché dell'esclusione degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri dal beneficio di cui all'artico24, comma 4, della legge n. 224 del 1986, trattandosi della prima arma dell'esercito.

Ma questo è niente in confronto a quella che a me sembra una enormità: la soppressione, da parte della Commissione difesa del Senato, del comma 2 dell'articolo 10 approvato dalla nostra Commissione in prima lettura.

Bisogna trovare il modo di convincere il Governo a dare applicazione al comma sopra citato anche per gli ufficiali dei corpi della marina e dell'aeronautica corrispondenti ai corpi logistici dello esercito.

Poiché il nostro intendimento è di approvare celermente questo testo unificato, ritiro il mio emendamento augurandomi che il Governo prenda atto del rilievo da me poc'anzi espresso.

GIOVANNI PELLEGATTA. Dichiaro di fare mio l'emendamento 10. 1, testè ritirato dall'onorevole Perrone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 1, ritirato dall'onorevole Perrone e fatto proprio dall'onorevole Pellegatta.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della IV Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

ART. 11.

1. I capitani e maggiori del servizio permanente effettivo scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, qualora per effetto dello stesso comma non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ultimo ufficiale che li ha scavalcati, ma comunque non superiore a due anni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tenenti colonnelli del servizio permanente effettivo scavalcati per effetto della legge 19 maggio 1986, n. 224, e del comma 1.

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 11.

1. I capitani e maggiori del servizio permanente effettivo scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, qualora per effetto dello stesso comma non abbiano a loro volta già conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianità assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ufficiale meno anziano che per effetto della promozione conseguita ai sensi del predetto articolo 24, comma 4, ha assunto l'anzianità più favorevole. La predetta riduzione non può comunque essere superiore a due anni.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tenenti colonnelli del servizio permanente effettivo scavalcati per effetto della legge 19 maggio 1986, n. 224, e del comma 1.

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della IV Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

1. Gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento, costituiti con legge 20 settembre 1980, n. 574, in applicazione del disposto del comma 1 dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, cessano di appartenere, dalla data di costituzione dei rispettivi ruoli, alla categoria del congedo di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e transitano tra quelle del servizio permanente di cui al titolo III della predetta legge n. 113 del 1954.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i ruoli ad esaurimento di cui al comma precedente transitano tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ed assumono la denominazione di ruoli ad esaurimento in servizio permanente.

3. Il grado vertice per i predetti ruoli è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello o corrispondente.

4. Restano valide per i suddetti ruoli ad esaurimento tutte le norme previste dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137; 20 settembre 1980 n. 574; 19 maggio 1986, n. 224, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« 2. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza ».

La IV Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

1. Gli ufficiali iscritti nei ruoli ad esaurimento, costituiti con legge 20 settembre 1980, n. 574 in applicazione del disposto del comma 1 dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224 cessano di appartenere, dalla data di costituzione dei rispettivi ruoli, alla categoria del congedo di cui al titolo IV della legge 10 aprile 1954, n. 113, e transitano tra quelle del servizio permanente di cui al titolo III della predetta legge n. 113 del 1954.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i ruoli ad esaurimento di cui al comma precedente transitano tra i ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ed assumono la denominazione di ruoli ad esaurimento in servizio permanente.

3. Il grado vertice per i predetti ruoli è, fino alla vigilia della cessazione dal servizio attivo, quello di tenente colonnello o corrispondente, fermo restando il beneficio di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 19 maggio 1986, n. 224.

4. Restano valide per i suddetti ruoli ad esaurimento tutte le norme previste dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137; 20 settembre 1980, n. 574; 19 maggio 1986, n. 224, e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il comma 2 dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« 2. Gli ufficiali dei ruoli normali e speciali hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando e di attribuzioni specifiche prescritte per l'avanzamento dalla normativa in vigore. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza ».

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della IV Commissione del Senato.

(È approvato).

La IV Commissione permanente del Senato ha introdotto il seguente articolo 13:

ART. 13.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. La promozione al grado superiore degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 avviene, se più favorevole e se idonei, a partire dal 1° gennaio 1981, con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado con uguale o maggiore anzianità di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i rispettivi ruoli normali. Le citate promozioni sono effettuate in deroga alle disposizioni relative alle esigenze di mobilitazione di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni ».

2. Il quinto comma dell'articolo 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è abrogato.

Avverto che a tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

13. 1.

Meleleo, Tassone, Perrone.

Al comma 1, aggiungere infine le parole e sono attribuite in modo da non dare luogo a scavalcamenti nel ruolo né a riduzione di anzianità superiori complessivamente ad un anno rispetto ai termini previsti dai precedenti commi 1 e 2.

13. 4.

Gorgoni, Meleleo.

Sopprimere il comma 2.

13. 2.

Meleleo, Tassone, Perrone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il disposto di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 31 della legge 19 maggio 1986 n. 224, così come modificato dal precedente articolo 12, comma 5 della presente legge, non si applica quando si tratta di ufficiali appartenenti ai ruoli per i quali è previsto il reclutamento tramite le accademie. Ai predetti ufficiali compete sempre la precedenza al comando nei confronti degli ufficiali pari grado di altri ruoli.

13. 3.

Tassone, Meleleo, Perrone.

SALVATORE MELELEO. Non intendo entrare nel merito del primo degli emendamenti all'articolo 13 introdotto dalla Commissione difesa del Senato. Desidero soltanto ricordare che, al pari degli altri emendamenti esaminati stamani, esso mi è sembrato necessario. Oltre tutto, l'ho proposto contro la categoria di ufficiali cui appartenevo (ero, infatti, ufficiale medico proveniente dal complemento), ritenendo che esso rappresenti un atto di giustizia nei confronti degli ufficiali provenienti dall'accademia.

Pur tuttavia, stante l'urgenza dell'approvazione di questo provvedimento, devo anch'io aderire all'invito del relatore a ritirare gli emendamenti al testo modificato dal Senato, non senza raccomandare che resti agli atti di questa Commissione la dichiarazione che ho fatto poc'anzi, affinché se ne possa tenere conto nell'elaborazione della futura legge quadro in quanto si rifà a principi che non possono essere trascurati, specialmente nella formulazione delle leggi di avanzamento degli ufficiali.

Ciò detto, annuncio il ritiro di tutti gli emendamenti all'articolo 13 da me sottoscritti.

GAETANO GORGONI. Mi associo all'onorevole Meleleo nel ritirare l'emendamento 13. 4, nello stesso spirito e per le stesse motivazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13 introdotto dalla IV Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato il seguente articolo 13:

ART. 13.

1. L'articolo 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1 178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno in servizio permanente di uno dei Corpi della Marina militare, oltre alle condizioni prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è necessario contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente.

2. Gli ufficiali subalterni del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali che provengono dall'Accademia navale, hanno l'obbligo di commutare la ferma di cui al comma 1 in un'altra della durata di anni otto a decorrere dalla data di conseguimento della laurea ».

2. La ferma di otto anni di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1 178, come sostituito dal precedente comma 1 del presente articolo, trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi normali dell'Accademia navale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformità del piano di studi approvato dal comando dell'Accademia aeronautica, superino l'esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di otto anni. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare ».

4. La ferma di otto anni di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, come sostituito dal precedente comma 3, trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare e dell'Aeronautica militare che a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge siano ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico o che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificati in campo internazionale, hanno l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso o dell'incarico, con decorrenza dalla data di inizio del corso o di assunzione dell'incarico. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto, i corsi e gli incarichi di cui al presente comma.

6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, devono vincolarsi, all'atto dell'ammissione, ad una ferma volontaria di 12 anni, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. Gli ufficiali che non portano a termine o non

superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta.

7. Per le esigenze della componente aerea del Corpo delle Capitanerie di porto, tutte le norme concernenti il reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali piloti di complemento del Corpo di stato maggiore della Marina militare, previste dalle leggi 21 febbraio 1963, n. 249, e 19 maggio 1986, n. 224, e relative modificazioni, sono estese agli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto della Marina militare.

La IV Commissione permanente del Senato ha così modificato tale articolo, che, in seguito all'introduzione dell'articolo 13, e diventato articolo 14:

ART. 14.

1. L'articolo 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 35. — 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale subalterno in servizio permanente di uno dei Corpi della Marina militare, oltre alle condizioni prescritte dalla legge sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, è necessario contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina ad ufficiale in servizio permanente.

2. Gli ufficiali subalterni del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali che provengono dall'Accademia navale, hanno l'obbligo di commutare la ferma di cui al comma 1 in un'altra della durata di anni otto a decorrere dalla data di conseguimento della laurea ».

2. La ferma di otto anni di cui al comma 2 dell'articolo 35 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, come sostituito dal precedente comma 1 del presente articolo, trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi normali dell'Accademia navale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, è sostituito dal seguente:

« I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, svolti in conformità del piano di studi approvato dal comando dell'Accademia aeronautica, superino l'esame di cultura militare, secondo un programma stabilito dal Ministero, vengono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con anzianità assoluta corrispondente alla data di inizio della sessione di esami o dell'appello di febbraio previsto dalla legge 5 gennaio 1955, n. 8, in cui conseguono la laurea in ingegneria, e a decorrere da tale data assumono l'obbligo di permanenza in servizio per un periodo di otto anni. L'anzianità relativa degli interessati aventi pari anzianità assoluta è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare ».

4. La ferma di otto anni di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 26 gennaio 1963, n. 52, come sostituito dal precedente comma 3, trova applicazione dal primo bando di immissione ai corsi regolari dell'Accademia aeronautica successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare e dell'Aeronautica militare che a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge siano ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico o che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificati in campo internazionale, hanno l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso o dell'incarico, con decorrenza dalla data di inizio del corso o di assunzione dell'incarico. Detto periodo è aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro

della difesa definisce, con proprio decreto, i corsi e gli incarichi di cui al presente comma.

6. Gli ufficiali della Marina militare in servizio permanente effettivo ammessi ai corsi di pilotaggio aereo, devono vincolarsi, all'atto dell'ammissione, ad una ferma volontaria di 12 anni, decorrente dalla data di inizio dei corsi stessi. Gli ufficiali che non portano a termine o non superano il corso di pilotaggio sono prosciolti dalla predetta ferma, salvo l'obbligo di completare la ferma precedentemente contratta.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della IV Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 14 e 15 – che, in seguito all'introduzione dell'articolo 13 da parte della Commissione difesa del Senato, sono diventati rispettivamente articoli 15 e 16 – nonché le tabelle A, B, C e D non sono stati modificati.

Passiamo all'ordine del giorno.

Gli onorevoli Perrone, Savio e Tassone hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La IV Commissione difesa,

considerato che nel redigere il testo del disegno di legge in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza è stata stabilita la data del 30 dicembre 1990 quale termine ultimo per trattenere in servizio oltre il numero chiuso i colonnelli in servizio permanente a disposizione (SPAD), nei cui confronti conseguentemente si dovrà applicare a decorrere dal 31 dicembre 1990, l'aspettativa per riduzione dei quadri;

constatato che il rappresentante del Governo, in sede di discussione dello stesso disegno di legge in data 8 marzo 1989 davanti a questa Commissione, si è dichiarato favorevole a sospendere l'aspettativa per un congruo periodo di tempo sia per non deludere improvvisamente le aspettative degli interessati sia per consentire all'amministrazione di programmare il ripianamento dei posti vista l'opportunità e la convenienza di continuare ad avvalersi, mediante richiamo dall'aspettativa, della notevole e sperimentata professionalità di tali ufficiali, con particolare riferimento a quelli appartenenti all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della Guardia di finanza, indispensabili per arginare la spaventosa *escalation* della criminalità comune ed organizzata nonché la diffusione della droga, fenomeni che tanto allarmano l'opinione pubblica;

atteso che tale richiamo comporta una spesa transitoria rispetto al beneficio che ne deriva,

IMPEGNA IL GOVERNO

a richiamare a suo tempo e contestualmente dall'aspettativa i suddetti colonnelli SPAD mediante decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i ministri del tesoro e della funzione pubblica. »

0/3487/01/IV.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* A nome del Governo, dichiaro di accoglierlo.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistano per la votazione di tale ordine del giorno.

ANTONINO PERRONE. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.

MARIO TASSONE. Signor presidente, sin dall'inizio il gruppo democratico cristiano ha sollecitato l'approvazione del provvedimento in oggetto che però, giacendo nei meandri del Parlamento da tre anni, rischia di essere superato, com'è stato giustamente sottolineato.

Giunti alla fine dell'anno ci siamo posti il problema se far naufragare il

provvedimento oppure esaminarlo, tentando – magari in un momento successivo – di migliorarne il testo rispetto agli squilibri evidenziati con gli emendamenti presentati dagli onorevoli Perrone, Meleleo nonché da altri colleghi.

Certo, qualora si giungesse all'approvazione, si chiuderebbe una storia che si trascina tumultuosamente da parecchio tempo, anche se ci assumiamo l'impegno e la responsabilità, alla ripresa dei lavori parlamentari, di assumere un'iniziativa legislativa per risolvere le problematiche tuttora esistenti.

Al rappresentante del Governo domando di esprimere la propria opinione e soprattutto di far sapere se intende adottare un'iniziativa al fine di migliorare il testo. Diversamente, lo ribadisco, presenteremo una proposta di legge, raccordandoci con i gruppi della maggioranza e della minoranza, in linea e sulla scia di quanto è stato affermato nella seduta odierna.

Abbiamo acceduto alla richiesta del relatore di ritirare le proposte emendative per senso di responsabilità, preferendo procedere rapidamente all'approvazione del testo per fornire risposte alle aspettative dei militari.

In conclusione, rinnovo l'invito al Governo valutare gli squilibri e gli scompensi tuttora presenti nel testo licenziato dal Senato, proponendo una iniziativa autonoma – ricorrendo magari anche alla decretazione – che rappresenterebbe un atto di grande giustizia.

DAMIANO POTÌ. Signor presidente, nonostante il testo pervenutoci dal Senato dia adito a qualche riserva, poiché contiene taluni aspetti controversi, il gruppo socialista ritiene opportuno licenziarlo prima delle festività natalizie. Pertanto, preannuncio il nostro voto favorevole.

GAETANO GORGONI. Il gruppo repubblicano non è soddisfatto dell'articolato licenziato dal Senato poiché oltre ad essere lacunoso, presenta numerose contraddizioni. In verità, avremmo potuto emendare il testo durante il suo esame in prima lettura, ma rinunciammo a farlo nella speranza che il Senato introducesse talune modifiche. L'altro ramo del Parlamento, però, non solo non ha tenuto conto delle nostre indicazioni, ma ne ha anche peggiorato la formulazione.

Oggi siamo di fronte a diverse soluzioni: approvare il provvedimento introducendo alcune modifiche, approva il testo pervenuto dal Senato, non approvarlo. Si è convenuto di licenziarlo per soddisfare le attese degli interessati, per cui il gruppo repubblicano voterà a favore sia pure con l'amaro in bocca ed un nodo in gola, consapevole che si aprono delle brecce che il Governo dovrà preoccuparsi di chiudere nel più breve tempo possibile e comunque prima che nelle forze armate si inneschino meccanismi perversi, le cui conseguenze non possono essere oggi immaginate.

In conclusione, preannuncio il voto favorevole del gruppo repubblicano non senza aver rimarcato nuovamente le perplessità e l'amarezza manifestate.

FRANCESCO DE CARLI. Aderendo alla dichiarazione di voto del mio gruppo, esprimo perplessità e preoccupazione per le conseguenze che il provvedimento produrrà.

ISAIA GASPAROTTO. Giungiamo oggi all'approvazione del provvedimento dopo aver svolto numerose discussioni e dopo aver preso molto tempo, il che è imputabile alla responsabilità del Governo che in passato più volte ha frapposto ostacoli al suo varo.

Premesso il contributo decisivo fornito dal gruppo comunista affinché venissero affrontati e risolti gli squilibri e le ingiustizie esistenti, non possiamo non rimarcare che è stato sancito un vero e sfacciato favoritismo. Mi riferisco all'articolo 3, ed in particolare ai vertici della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, ossia due organi delicati della nostra Repubblica. Tuttavia, considerato il lavoro svolto dalla Commissione preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista.

Sempre in relazione all'articolo 3, domando al Governo se ritiene tuttora valida la disponibilità data all'atto dell'accoglimento dell'ordine del giorno, ben cinque mesi fa, all'emanazione di un decreto abrogativo.

Se il Governo ancora si muove in tale direzione, alcuni gruppi sono disponibili per procedere all'abrogazione di questa norma, da tutti ritenuta iniqua.

Sarebbe possibile, nel prossimo mese di gennaio, liquidare, attraverso un progetto di legge unitario d'iniziativa parlamentare, o meglio ancora attraverso un decreto governativo, questa partita che riteniamo davvero non positiva.

Dunque, il voto del gruppo comunista sarà favorevole, ma con ra sottolineatura molto critica che ho poc'anzi espresso sull'articolo 3 introdotto dalla Commissione difesa del Senato.

GIANCARLO SALVOLDI. A nome del gruppo verde, dichiaro che voterò contro questo provvedimento, giacché mi è parso di potere rilevare, dalle dichiarazioni di voto finale dei colleghi che mi hanno preceduto, che nessuno sia soddisfatto delle modifiche apportate dalla IV Commissione permanente del Senato.

Valuto che questa discussione sia stata un'occasione mancata per affrontare la materia in modo organico e per procedere alla formulazione di una legge d'integrazione delle tre forze armate, di cui tanto si è parlato.

La riprova che questo provvedimento non soddisfa nessun gruppo (e che non soddisferà neppure i destinatari) sta nel fatto che è stata già chiesta, in questa sede, la presentazione di un nuovo decreto legge.

Approvare un progetto di legge per poi dover dichiarare che esso non va bene e che si rende necessario un altro decreto legge non mi sembra positivo.

Si è proceduto seguendo una logica di corporazione, che ha premiato interessi dei più forti, con accenti anche clientelari.

GIOVANNI PELLEGATTA. Signor presidente, onorevoli colleghi, faccio parte di questa Commissione ormai da sette anni, durante i quali ho avuto modo di apprezzare tutti i colleghi – a qualunque gruppo essi appartenessero – per la serietà del lavoro da essi svolto. Tutti insieme, abbiamo sempre cercato di licenziare buone leggi. Ma questa è una delle prime volte che veniamo posti di fronte ad un *aut, aut:* ci si dice che dobbiamo approvare entro la fine del 1990 questo provvedimento, anche se esso non va bene.

Certo, questo modo di fare non piace ad alcuno di noi. Stiamo, infatti, per prendere una decisione non in modo autonomo ma perché costretti a farlo, se è vero quanto tutti i colleghi finora intervenuti hanno detto di fronte al sottosegretario Mastella che *obtorto collo* dobbiamo approvano questo provvedimento e danno mandato al Governo di fare si che in tempi brevi, approfittando di una sorta di corsia preferenziale, sia elaborato un progetto di legge quadro. Abbiamo sempre detto che la legge sull'avanzamento degli ufficiali e dei sottufficiali è stata fatta male perché portata avanti, negli anni, attraverso « leggine » proposte da diverse categorie, da piccole *lobbies* in seno alle forze armate. Si sa che le « leggine » mentre favoriscono alcune categorie ne danneggiano altre.

Dichiaro che voterò a favore del testo modificato dalla Commissione difesa del Senato, ma mi auguro che il Governo, in una brevissima replica, s'impegni nel senso auspicato da tutti i colleghi inter venuti.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Innanzitutto desidero ringraziare, a nome del Governo, quanti in questo periodo hanno operato in maniera fattiva, anche se, sul piano delle conclusioni, mi pare che ci sia una sorta di avarizia da parte di alcuni nel concedere una forma di fedeltà al tipo d'impostazione che era stata data preliminarmente.

Questo è il dramma di tutte le leggi sul precariato; e questa rimane una forma di precariato, anche se istituzionale, in quanto riguarda le forze armate. Il

Governo si muove, da un lato, sulla linea tracciata dalla propria maggioranza e, dall'altro, confrontandosi con il Parlamento.

Mi dispiace dire all'onorevole Gorgoni che il Governo non considera questa una brutta legge, rispettoso com' è della volontà espressa anche dall'altro ramo del Parlamento.

Prendo atto delle dichiarazioni di alcuni colleghi, secondo i quali permangono, nel testo che la Commissione si accinge a votare, lacune e distorsioni eclatanti. Però – lo dico anche al rappresentante dell'opposizione comunista – nessuno può ritenere che il testo ormai prossimo all'approvazione sia distonico rispetto agli orientamenti del Governo; pur tuttavia, nulla vieta successivamente un apporto emendativo.

Ringrazio, a nome del Governo, tutti i colleghi intervenuti in questa discussione ed in maniera particolare il relatore per il contributo ostinato che ha fornito al fine di pervenire a questa conclusione - obbligata, ma anche intelligente – dell'*iter* del provvedimento.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale sul disegno e sulle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno e proposte di legge Stegagnini ed altri, Mannino Antonino ed altri, Caccia ed altri e Fiori: « Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze Armate e del Corpo della Guardia di finanza » *(Approvati, in un testo unificato, dalla IV Commissione, permanente della Camera e modificati dalla IV Commissione permanente del Senato)* (3487-1258-2612-27952804-B):

Presenti e votanti 34
Maggioranza 18

Hanno votato *sì* 32
Hanno votato *no* 2

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Agrusti, Alberini, Artese, Bisagno, Buffoni, Caccia, Capecchi, Faraguti, Costa Alessandro, Costa Raffaele, De Carli, De Carolis, Faraguti, Galante, Gasparotto, Gorgoni, Mannino Antonino, Mastella, Mombelli, Palmieri, Pellegatta, Perani, Perrone, Polverari, Poti, Rivera, Sanese, Savio, Stegagnini, Tassone, Viviani, Zolla e Zoppi.

Hanno votato no:

Ferrandi e Salvoldi.

La seduta termina alle 9,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 30 gennaio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO